

Classe L 5 Filosofia e teoria dei processi comunicativi - Regolamento didattico

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina gli aspetti organizzativi del Corso di Laurea in Filosofia e teoria dei processi comunicativi nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento didattico di Ateneo e nel Regolamento Didattico del Dipartimento di Scienze umane.
2. Il Corso di Laurea in Filosofia e teoria dei processi comunicativi rientra nella Classe delle Lauree (triennali) n. 5 (ovvero L5) in Filosofia, come definita dalla normativa vigente.

Art. 2 – Obiettivi formativi specifici

1. I laureati del Corso con percorso unitario devono conseguire i seguenti obiettivi formativi specifici:
Il Corso di Laurea in Filosofia e teoria dei processi comunicativi intende fornire agli studenti una adeguata formazione di base che consenta loro di conoscere e saper valutare, nelle sue linee fondamentali, la storia e le principali correnti teoriche del pensiero filosofico occidentale, dall'antichità greca fino all'età contemporanea. Al conseguimento di tale obiettivo sono finalizzati gli insegnamenti connessi con tutti i SSD dell'ambito di Storia della Filosofia (e cioè: M-FIL/06; M-FIL/07; MFIL/08). Il percorso formativo prevede inoltre la conoscenza delle regioni principali della ricerca filosofica e della sua terminologia specifica, anche tramite l'approccio ai testi in lingua originale. A questo fine sono dedicati gli insegnamenti facenti capo ai SSD: M-FIL/01; M-FIL/02; M-FIL/03; M-FIL/04; M-FIL/05, nonché gli insegnamenti facenti capo ai SSD relativi alle lingue straniere proposte (L-LIN/12; L-LIN/14). Il percorso formativo proposto agli studenti pone particolare cura allo studio dell'evolversi storico della filosofia in raccordo con i diversi ambiti che essa presenta, come prima menzionato, e riserva un'attenzione specifica alle tematiche della comunicazione e della trasmissione del sapere, radicandole nella ricerca e nella riflessione filosofica. A tal fine gli studenti sono incoraggiati ad approfondire le prospettive teoriche e organizzative connesse all'analisi epistemologico-linguistica dei processi comunicativi, con attenzione agli insegnamenti facenti capo al SSD L-LIN/01, e ad acquisire una conoscenza di base degli strumenti e delle teorie pedagogiche e didattiche, facenti capo al SSD M-PED/01.

2. I risultati di apprendimento attesi (espressi tramite i Descrittori europei) possono essere così compendati:
Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding).

Il Corso di laurea intende fornire le seguenti conoscenze e capacità di comprensione:

- a) Conoscenze basilari di storia del pensiero filosofico dall'antichità all'età contemporanea e buona padronanza delle linee fondamentali del dibattito storico-filosofico negli ambiti specifici della riflessione logico-metafisica, epistemologica, esteticoartistica, linguistica e morale (quest'ultima fino alle più recenti acquisizioni della bioetica e dell'etica applicata).
- b) Conoscenza basilare dei presupposti filosofici sottostanti alle interazioni linguistico comunicative ed epistemologiche entro una prospettiva spiccatamente teorica oltre che storica, con particolare riferimento ai problemi della contemporaneità.

Per il conseguimento di tali distinte, ma connesse, conoscenze e capacità è dato modo allo studente di frequentare i corsi propri dell'ambito degli insegnamenti filosofici (e di storia della scienza), ma anche dell'ambito linguistico-glottologico e di quello informatico. Al raggiungimento di tali finalità saranno adoperati i seguenti metodi e strumenti didattici: lezioni frontali; esercitazioni in aula e discussioni guidate dai singoli docenti; relazioni orali e/o tesine scritte; attività seminari; micro realizzazioni testuali e multimediali tramite l'uso di pacchetti applicativi avanzati presso il laboratorio

Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding).

Al termine del percorso formativo lo studente dovrà aver acquisito la competenza nelle tecniche di argomentazione, il possesso di strumenti teorico-metodologici, la capacità di servirsi degli strumenti bibliografici tradizionali e dei più recenti sistemi informatici necessari per orientarsi nell'ambito multiforme degli studi filosofici e di quelli comunicativi. Dovrà inoltre essere in grado di accedere anche alla consultazione dei testi filosofici in lingua originale e affrontare il presente dibattito culturale, essendo anche in grado di comparare e utilizzare il patrimonio e le soluzioni della tradizione storico-filosofica e linguistico-epistemologica in riferimento agli esiti della ricerca teorica più recente. Apposite attività seminari e esercitazioni specifiche saranno finalizzate al raggiungimento di tale obiettivo.

Autonomia di giudizio (making judgements).

Il percorso formativo prevede lo sviluppo di autonomia di giudizio e di capacità critiche e valutative nell'ambito delle diverse problematiche filosofiche, soprattutto contemporanee (anche se non solo); le conoscenze di base per approfondire le problematiche sollevate dalla cultura contemporanea - dalle scienze fisico-naturali e mediche all'arte, alla musica e allo spettacolo - sui temi dell'identità umana, delle sue interazioni comunicative e delle scelte etico-politiche. Il laureato dovrà essere in grado di enucleare e discutere con competenza gli argomenti a favore o contro una certa tesi filosofica, sapendo indicarne i punti forti e quelli deboli.

Abilità comunicative (communication skills).

A conclusione del suo percorso formativo triennale, lo studente avrà acquisito la capacità individuale e sistematica nella comunicazione delle idee, degli insiemi teorico-filosofici, della loro storia e dei possibili scenari futuri o futuribili; le abilità informatiche e telematiche nella gestione dei saperi filosofici e di quelli comunicativi e dell'informazione e disporrà di una adeguata padronanza (attiva e passiva) nell'uso scritto e orale di almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano. Per favorire il conseguimento di tale obiettivo saranno organizzati incontri seminari e occasioni di discussione in cui gli studenti saranno incoraggiati a esprimere le proprie convinzioni con proprietà di linguaggio e

precisione nella determinazione dei concetti.

Capacità di apprendimento (learning skills).

Il Corso di Laurea fornirà le competenze per diversi gradi di apprendimento nel campo della formazione e in quello della trasmissione delle idee; la capacità di utilizzare le odierne tecnologie di formazione a distanza (e-learning); la capacità di redigere testi e materiali informativi per i diversi ambiti della cultura e della conoscenza. La presenza di un apposito SSD di sistemi di elaborazione delle informazioni sarà utilmente sfruttata in questa direzione. La verifica della preparazione e dei risultati conseguiti sarà attuata con prove scritte e/o orali.

Art. 3 – Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati in Filosofia e teoria dei processi comunicativi

1. Il corso prepara alle professioni di tecnici dell'organizzazione di convegni e assimilati; di tecnici dell'organizzazione della produzione radiotelevisiva, cinematografica e teatrale; di addetti alla pubblicizzazione di testi e della documentazione; di addetti a uffici stampa e assimilati.

2. Il laureato in Filosofia e teoria dei processi comunicativi svolge la propria attività negli ambiti professionali degli esperti di pubbliche relazioni, di redattori in campi quali l'editoria tradizionale e multimediale, con particolare riferimento all'ambito umanistico, dell'informazione e della comunicazione, nonché nel campo dell'organizzazione e della gestione del materiale librario e documentario; prepara all'accesso all'insegnamento nella scuola, nella pubblica amministrazione e in enti pubblici e privati (istituti di cultura e industria culturale), anche in qualità di esperti nella gestione di strumenti informatici e della multimedialità nelle aziende, di formazione e di istruzione a distanza, e di professionisti nelle agenzie pubblicitarie e nel coordinamento di relazioni interculturali e intercomunicative e di servizi.

Art. 4 – Quadro generale delle attività formative

1. Il quadro generale delle attività formative (ordinamento didattico) risulta dalle tabelle di cui all'allegato 1 che è parte integrante del presente Regolamento.

2. La programmazione dell'attività didattica è approvata annualmente dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane, acquisito il parere favorevole della Commissione Didattica Paritetica competente.

Art. 5 – Ammissione al Corso di Laurea

1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea in Filosofia e teoria dei processi comunicativi devono essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo estero riconosciuto idoneo dagli organi competenti dell'Università.

2. Per l'iscrizione al Corso sono, altresì, richiesti il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale, in particolare nell'ambito delle abilità linguistico-logiche, eventualmente da accertarsi mediante prove (scritte o orali) stabilite dal Consiglio di Area Didattica (CAD). Se necessario, prima dell'inizio dell'anno accademico verranno fissati incontri con gli studenti, con l'obiettivo di colmare le eventuali

lacune accertate e saranno svolte prove di verifica della preparazione individuale. Il superamento di tali prove equivarrà al superamento delle prove di accesso al Corso di Laurea.

3. Nel caso in cui la verifica non risulti positiva, il Consiglio di Area Didattica (CAD) competente indica, previa approvazione o su delega del Consiglio di Dipartimento, specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso.

4. Il CAD promuove sia lo svolgimento di attività formative propedeutiche alla verifica della preparazione iniziale degli studenti che accedono al corso di laurea, sia attività formative integrative organizzate al fine di favorire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi di cui ai commi 2 e 3, operando anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico.

Art. 6 - Crediti Formativi Universitari (CFU)

1. Le attività formative previste nel Corso di Studio prevedono l'acquisizione da parte degli studenti di crediti formativi universitari (CFU), ai sensi della normativa vigente.

2. A ciascun CFU corrispondono 24 ore di impegno complessivo per studente.

3. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 crediti.

4. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

5. Nel carico standard corrispondente ad un CFU rientrano:

a) didattica frontale: 6 ore/CFU;

b) attività seminari: 8 ore/CFU.

6. I crediti formativi corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo superamento dell'esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze conseguite.

7. I crediti acquisiti a seguito di esami sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio, rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.

8. L'iscrizione al successivo anno di corso è consentita agli studenti indipendentemente dal tipo di esami sostenuti e dal numero di crediti acquisiti, ferma restando la possibilità per lo studente di iscriversi come studente ripetente.

Art. 7 - Obsolescenza dei crediti formativi:

1. I crediti formativi non sono più utilizzabili se acquisiti da più di 8 anni accademici, salvo che, su richiesta dell'interessato, il Consiglio di Dipartimento, su proposta del CAD e sentita la Commissione Didattica Paritetica competente, non delibere diversamente.
2. Nei casi in cui sia difficile il riconoscimento del credito o la verifica della sua non obsolescenza, il Consiglio di Area Didattica previa approvazione della Commissione Didattica Paritetica competente, può disporre un esame integrativo, anche interdisciplinare, per la determinazione dei crediti da riconoscere allo studente.

Art. 8 - Tipologia delle forme didattiche adottate

1. L'attività didattica è articolata nelle seguenti forme:

- A. lezioni frontali
- B. esercitazioni pratiche a gruppi di studenti
- C. attività seminari

Art. 9 – Piano di studi

1. Il piano di studi del Corso, con l'indicazione del percorso formativo e degli insegnamenti previsti, è riportato nell'allegato 2, che forma parte integrante del presente Regolamento.
2. Il piano di studi indica altresì il settore scientifico-disciplinare cui si riferiscono i singoli insegnamenti, l'eventuale suddivisione in moduli degli stessi, nonché il numero di CFU attribuito a ciascuna attività didattica.
3. L'acquisizione dei crediti formativi relativi alle attività formative indicate nell'allegato 2 comporta il conseguimento della Laurea in Filosofia e teoria dei processi comunicativi.
4. Per il conseguimento della Laurea in Filosofia e teoria dei processi comunicativi è in ogni caso necessario aver acquisito 180 CFU negli ambiti e nei settori scientifico-disciplinari previsti dal regolamento didattico di Ateneo.
5. La Commissione Didattica Paritetica competente verifica la congruenza dell'estensione dei programmi rispetto al numero di crediti formativi assegnati a ciascuna attività formativa.
6. Su proposta del CAD, acquisito il parere favorevole della Commissione Didattica Paritetica competente, il piano di studi è approvato annualmente dal Consiglio di Dipartimento.
7. Lo studente che segue l'ordinamento didattico previsto dal presente regolamento è tenuto a presentare il piano di studio, con l'indicazione delle attività formative a scelta dello studente, entro il 31 ottobre dell'a.a. in corso, o, nel caso di immatricolazioni (cioè iscrizioni al primo anno di corso) posteriori a tale data, al momento dell'iscrizione. Eventuali modifiche dello studente possono avvenire all'atto dell'iscrizione al successivo anno accademico entro il termine del 31 ottobre.

Art. 10 - Piani di studio individuali

1. Il piano di studio individuale, che prevede l'inserimento di attività diverse dagli insegnamenti previsti nel piano di studi di cui all'allegato 2 del presente Regolamento, deve essere approvato dal CAD
2. Lo studente che segue l'ordinamento didattico previsto dal presente regolamento è tenuto a presentare il piano di studio individuale, con l'indicazione delle attività formative scelte, entro il 31 ottobre o, per il primo anno – in caso di iscrizione posteriore a tale data – al momento dell'iscrizione.

Art. 11.- Attività formativa opzionale (AFO)

1. Per essere ammesso a sostenere la prova finale, lo studente deve avere acquisito complessivamente 12 CFU frequentando attività formative liberamente scelte (attività formative opzionali, AFO) tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, ivi comprese le attività formative nelle quali si siano già maturati CFU negli ambiti di base e caratterizzanti.

Art. 12.- Ulteriori attività formative (DM 270/2004 - art. 10, comma 5, lettera d)

1. L'Ordinamento Didattico (allegato 1) prevede l'acquisizione, da parte dello studente di 6 CFU denominati come "ulteriori attività formative":

- a. Ulteriori conoscenze linguistiche
- b. Abilità informatiche e telematiche
- c. Tirocini formativi e di orientamento
- d. Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
- e. Stages e tirocini presso imprese, enti pubblici e privati, ordini professionali.

Art. 13 - Semestri

1. Il calendario degli insegnamenti impartiti nel Corso è articolato in semestri.
2. Il Senato Accademico definisce il Calendario Accademico non oltre il 31 Maggio.
3. Il calendario didattico viene approvato dal Dipartimento, su proposta del CAD, nel rispetto di parametri generali stabiliti dal Senato Accademico, per l'intero Ateneo, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
4. Il calendario delle lezioni è emanato dal Direttore del Dipartimento di Scienze Umane, dopo l'approvazione da parte

del Consiglio di Dipartimento.

5. Tale calendario prevede l'articolazione dell'anno accademico in semestri nonché la non sovrapposizione dei periodi dedicati alla didattica a quelli dedicati alle prove di esame e altre verifiche del profitto.

6. Nell'organizzazione dell'attività didattica, il piano di studi deve prevedere una ripartizione bilanciata degli insegnamenti e dei corrispondenti CFU tra il primo e il secondo semestre.

Art. 14 - Verifica dell'apprendimento e acquisizione dei CFU

1. Nell'allegato 2 del presente regolamento (piano di studi) sono indicati i corsi per i quali è previsto un accertamento finale che darà luogo a votazione (esami di profitto) o a un semplice giudizio idoneativo. Nel piano di studi, verranno altresì indicati (qualora ciò risulti necessario) i corsi integrati che prevedono prove di esame per più insegnamenti o moduli coordinati. In questi casi i docenti titolari dei moduli coordinati partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto che non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate sui singoli moduli.

2. Il calendario degli esami di profitto, nel rispetto del Calendario Didattico annuale, è emanato dal Direttore del Dipartimento, in conformità a quanto disposto dal Regolamento didattico di Dipartimento ed è reso pubblico all'inizio dell'anno accademico e, comunque, non oltre il 30 ottobre di ogni anno.

3. Gli appelli d'esame e di altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata, la quale deve essere pubblicata almeno trenta giorni prima dell'inizio della sessione. Eventuali spostamenti, per comprovati motivi, dovranno essere autorizzati dal Direttore del Dipartimento di riferimento, il quale provvede a darne tempestiva comunicazione agli studenti. In nessun caso la data di inizio di un esame può essere anticipata.

4. Le date degli appelli d'esame relativi ad insegnamenti impartiti nello stesso semestre e rivolti a studenti dello stesso anno di corso non devono sovrapporsi, nei limiti resi possibili dalla eventuale collocazione di uno stesso insegnamento in più corsi di studio e in diversi anni di corso.

5. Per ogni anno accademico, per ciascun insegnamento, deve essere previsto un numero minimo di 7 appelli e un ulteriore appello straordinario per gli studenti fuori corso.

6. I docenti, anche mediante il sito internet, forniscono agli studenti tutte le informazioni relative al proprio insegnamento (programma, prova d'esame, materiale didattico, esercitazioni o attività assistite equivalenti ed eventuali prove d'esonero, ecc.).

7. Gli appelli d'esame, nell'ambito di una sessione, devono essere posti ad intervalli di almeno 2 settimane.

8. Lo studente in regola con la posizione amministrativa potrà sostenere, senza alcuna limitazione, le prove di esonero e gli esami in tutti gli appelli previsti, nel rispetto delle eventuali propedeuticità e delle eventuali attestazioni di frequenza previste dall'ordinamento degli studi.

9. Con il superamento dell'accertamento finale lo studente consegue i CFU attribuiti alla specifica attività formativa.

10. Non possono essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto.

11. L'esame può essere orale, scritto, scritto e orale, informatizzato. L'esame orale è pubblico. Sono consentite modalità differenziate di valutazione, anche consistenti in fasi successive del medesimo esame. Le altre forme di verifica del profitto possono svolgersi individualmente o per gruppi, facendo salva in questo caso la riconoscibilità e valutabilità dell'apporto individuale, ed avere come obiettivo la realizzazione di specifici progetti, determinati ed assegnati dal docente responsabile dell'attività, o la partecipazione ad esperienze di ricerca e sperimentazione, miranti in ogni caso all'acquisizione delle conoscenze e abilità che caratterizzano l'attività facente parte del curriculum.

12. Lo studente ha diritto di conoscere, fermo restando il giudizio della commissione, i criteri di valutazione che hanno portato all'esito della prova d'esame, nonché a prendere visione della propria prova, qualora scritta, e di apprendere le modalità di correzione.

13. Gli esami comportano una valutazione che deve essere espressa in trentesimi, riportata su apposito verbale. L'esame è superato se la valutazione è uguale o superiore a 18/30. In caso di votazione massima (30/30) la commissione può concedere la lode. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione.

14. Nel caso di prove scritte, è consentito allo studente per tutta la durata delle stesse di ritirarsi. Nel caso di prove orali, è consentito allo studente di ritirarsi fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto.

15. Non è consentita la ripetizione di un esame già superato e verbalizzato.

16. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Direttore del Dipartimento di Scienze umane, secondo quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal Regolamento Didattico di Dipartimento.

17. Il verbale digitale, debitamente compilato dal Presidente della Commissione, deve essere completato mediante apposizione di firma digitale da parte del Presidente medesimo entro tre giorni dalla data di chiusura dell'appello. Il termine può essere differito, dietro delibera del CAD, nei casi di prove scritte che prevedano, dopo la correzione degli elaborati, l'accettazione del voto da parte dello studente. La digitalizzazione della firma è per l'Ateneo obbligo di legge a garanzia di regolare funzionamento, anche ai fini del rilascio delle certificazioni agli studenti. L'adesione a questo obbligo da parte dei docenti costituisce dovere didattico. Nelle more della completa adozione della firma digitale, il verbale cartaceo, debitamente compilato e firmato dai membri della Commissione, deve essere trasmesso dal Presidente della Commissione alla Segreteria Studenti competente entro tre giorni dalla valutazione degli esiti.

Art. 15 - Obbligo di frequenza

La rilevazione della frequenza con firme o altro sistema alle lezioni è consentita esclusivamente nei casi previsti dalla legge. Il Consiglio di Area Didattica definisce le modalità di acquisizione della frequenza per le attività di laboratorio e di tirocinio. Per tutti gli altri insegnamenti la frequenza degli esami verrà caricata automaticamente al termine del semestre di erogazione, nel rispetto della Carta dei Diritti degli studenti.

Art. 16 - Prova finale e conseguimento del titolo di studio

1. Per sostenere la prova finale lo studente dovrà aver conseguito tutti gli altri crediti formativi universitari previsti nel piano degli studi.
2. Alla prova finale sono attribuiti 6 CFU.
3. La prova finale della laurea costituisce un'importante occasione formativa individuale a completamento del percorso. Essa consiste nella redazione di un elaborato, anche in forma multimediale, svolto sotto la guida di un docente e nella successiva discussione.
4. La prova finale può svolgersi in lingua straniera.
5. La prova finale si svolge davanti a una Commissione d'esame nominata dal Direttore del Dipartimento di Scienze umane e composta da almeno 5 componenti.
6. Gli studenti hanno il diritto di concordare l'argomento della prova finale con il docente relatore, autonomamente scelto dallo studente.
7. La valutazione della prova finale e della carriera dello studente, in ogni caso, non deve essere vincolata ai tempi di completamento effettivo del percorso di studi.
8. Ai fini del superamento della prova finale è necessario conseguire il punteggio minimo di 66 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110 punti, è subordinata alla accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione. La Commissione, all'unanimità, può altresì proporre la dignità di stampa della tesi o la menzione d'onore.
9. Lo svolgimento della prova finale è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.
10. Le modalità per il rilascio dei titoli congiunti sono regolate dalle relative convenzioni.

Art. 17 - Valutazione dell'attività didattica

1. Il Dipartimento e il CAD rilevano periodicamente, mediante appositi questionari distribuiti agli studenti, i dati concernenti la valutazione, da parte degli studenti stessi, dell'attività didattica svolta dai docenti.
2. Il Consiglio di Dipartimento di Scienze umane, avvalendosi della Commissione Didattica Paritetica competente, predisponde una relazione annuale sull'attività e sui servizi didattici, utilizzando le valutazioni effettuate dal CAD. La relazione annuale è redatta tenendo conto della soddisfazione degli studenti sull'attività dei docenti e sui diversi aspetti della didattica e dell'organizzazione, del regolare svolgimento delle carriere degli studenti, della dotazione di strutture e laboratori, della qualità dei servizi. La relazione, approvata dal Consiglio di Dipartimento di Scienze umane, viene presentata al Nucleo di Valutazione di Ateneo che formula proprie proposte ed osservazioni e successivamente le invia al Senato Accademico.
3. Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane valuta annualmente i risultati della attività didattica per attuare interventi tesi al miglioramento della qualità del percorso formativo.

Art. 18 - Riconoscimento dei crediti, mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero

1. Il CAD può riconoscere come crediti le attività formative maturate in percorsi formativi universitari pregressi, anche non completati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 del presente regolamento.
2. I crediti acquisiti in Corsi di Master Universitari possono essere riconosciuti solo previa verifica della corrispondenza dei SSD e dei relativi contenuti.
3. Relativamente al trasferimento degli studenti da altro corso di studio, dell'Università dell'Aquila o di altra università, è assicurato il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità stabiliti dal CAD e approvati dalla Commissione Didattica Paritetica competente, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.
4. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato da un Corso di Studio appartenente alla medesima classe, il numero di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi della normativa vigente.
5. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base ai pre-vigenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e vengono riconosciuti per il conseguimento della Laurea. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite presso le Università, qualunque ne sia la durata.
6. Il CAD può riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati e approvati dalla Commissione Didattica Paritetica competente, le conoscenze e abilità professionali, nonché quelle informatiche e linguistiche, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. Il numero massimo di crediti riconoscibili per conoscenze e attività professionali pregresse è, comunque, limitato a 12 CFU per i Corsi di Laurea.
7. In relazione alla quantità di crediti riconosciuti, ai sensi dei precedenti commi, il CAD, previa approvazione della Commissione Didattica Paritetica competente, può abbreviare la durata del corso di studio con la convalida di esami sostenuti e dei crediti acquisiti, e indica l'anno di Corso al quale lo studente viene iscritto e l'eventuale debito formativo da assolvere.
8. La delibera di convalida di frequenze, esami e periodi di tirocinio svolti all'estero deve esplicitamente indicare, ove possibile, le corrispondenze con le attività formative previste nel piano ufficiale degli studi o nel piano individuale dello

studente.

9. Il CAD attribuisce agli esami convalidati la votazione in trentesimi sulla base di tabelle di conversione precedentemente fissate.
10. Ove il riconoscimento di crediti sia richiesto nell'ambito di un programma che ha adottato un sistema di trasferimento dei crediti (ECTS), il riconoscimento stesso tiene conto anche dei crediti attribuiti ai Corsi seguiti all'estero.
11. Il riconoscimento degli studi compiuti all'estero, della frequenza richiesta, del superamento degli esami e delle altre prove di verifica previste e del conseguimento dei relativi crediti formativi universitari da parte di studenti del Corso di Laurea è disciplinato da apposito Regolamento.

Art. 19 - Orientamento e tutorato

1. Sono previste le seguenti attività di orientamento e tutorato svolte dai docenti:

- a) attività didattiche e formative propedeutiche, intensive, di supporto e di recupero, finalizzate a consentire l'assolvimento del debito formativo;
- b) attività di orientamento rivolte sia agli studenti di Scuola superiore per guidarli nella scelta degli studi, sia agli studenti universitari

per informarli sui percorsi formativi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti, sia infine a coloro che hanno già conseguito titoli di studio universitari per avviarli verso l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni;

- c) attività di tutorato finalizzate all'accertamento e al miglioramento della preparazione dello studente, mediante un approfondimento personalizzato della didattica finalizzato al superamento di specifiche difficoltà di apprendimento;

Art. 20 - Studenti impegnati a tempo pieno e a tempo parziale, studenti fuori corso e ripetenti, interruzione degli studi

1. Sono definiti due tipi di curriculum corrispondenti a differenti durate del corso: a) curriculum con durata normale per gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari; b) curriculum con durata superiore alla normale ma comunque pari a non oltre il doppio di quella normale, per studenti che si autoqualificano "non impegnati a tempo pieno negli studi universitari". Per questi ultimi le disposizioni sono riportate nell'apposito regolamento.
2. Salvo diversa opzione all'atto dell'immatricolazione, lo studente è considerato come impegnato a tempo pieno.

Allegato 1 – Ordinamento

Allegato 2 – Piano di studio